

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1696

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TESSITORE, ACCIARINI,
FRANCO Vittoria, PAGANO e GUERZONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 2002

—————

Norme a tutela delle città storiche

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I centri storici rappresentano la caratteristica peculiare del nostro Paese, la sua identità culturale e immagine caratterizzante. Nello stesso tempo essi sono una delle maggiori ricchezze, in quanto straordinaria attrattiva del turismo nazionale ed internazionale, e costituiscono, pertanto, un prezioso ed immenso patrimonio storico-artistico.

Alla eccezionale valenza culturale delle città storiche, con le loro aree centrali e i sistemi urbani di interesse storico-artistico (centri, quartieri e siti), non corrisponde ancora una normativa adeguata che vada oltre gli aspetti urbanistici e di mera conservazione passiva.

Da ciò l'esigenza di una specifica legge che, ferma restando la disciplina urbanistica in vigore, regoli la conservazione delle città storiche, ma, soprattutto, le attività di recupero e di valorizzazione che ormai si rendono necessarie.

Il presente disegno di legge opera una scelta di fondamentale importanza dal punto di vista culturale: ricomprende i centri storici nel novero di quei beni sottoposti alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e appronta un agile strumento operativo per assicurare, nell'immediato, una efficace tutela per la conservazione dei suoi valori, capace anche di coniugarsi con una adeguata valorizzazione.

Si potrà in tal modo operare un cambiamento radicale nella gestione del patrimonio culturale nelle città storiche, abbandonando definitivamente la rigidità selettiva o pervasiva di una tutela passiva spesso stimolata unicamente dall'emergenza e dall'intervento straordinario; una prassi divenuta negli ultimi

decenni costante dell'attività amministrativa e legislativa.

Si intende così passare ad una politica di prevenzione, di manutenzione e di progettualità, con il duplice vantaggio di evitare che i beni soggetti a vincolo e, pertanto, resi indisponibili alle dinamiche vive della fruizione e del mercato, versino in condizioni di abbandono, incorrendo in un degrado che può anche raggiungere carattere di irreversibilità, aumentando la necessità di finanziamenti pubblici per il restauro destinati a risultare sempre inferiori alle enormi necessità.

Il disegno di legge si propone inoltre di armonizzare e raccordare l'opera delle soprintendenze statali con le prerogative dei comuni, in accordo con quanto stabilito con la nuova ripartizione di funzioni e compiti di cui al Titolo V della Costituzione.

Le norme esistenti si muovono, nel loro complesso, in un'ottica urbanistica e vincolistica, mentre le disposizioni proposte vogliono affrontare i nodi di una tutela capace di integrarsi con la valorizzazione del patrimonio storico urbano, esaltandone il valore storico-artistico e ambientale. L'avvio di una politica di sviluppo urbano e territoriale che non si inceppi di fronte ai delicati problemi di intervento conservativo, connessi con la qualità storico-ambientale e con le esigenze di gestione dei comuni, presuppone anzitutto una più stretta ed organica collaborazione tra gli organi pubblici preposti alla tutela del patrimonio culturale e i responsabili degli aspetti urbanistici.

Da un punto di vista normativo, non esiste una definizione di «centro storico»: categoria, del resto, revocata in dubbio anche dalla elaborazione scientifica del settore. D'altra parte una delimitazione statica del patrimonio storico urbano non sarebbe adeguata al-

l'evoluzione del tessuto edilizio e sociale della città. In generale, si possono ricomprendere nelle aree storiche non soltanto le zone centrali consolidate di interesse storico-artistico, ma anche nuclei edilizi e sistemi urbani che sono caratterizzati architettonicamente e di particolare pregio ambientale.

È utile ricordare come già la Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, istituita con legge 26 aprile 1964, n. 310 (cosiddetta «Commissione Franceschini»), nella XL dichiarazione della relazione finale - che si occupa dei centri storici urbani, grandi e piccoli, interi o frammentari, completamente o parzialmente conservati nella loro originaria struttura - ha formulato la seguente definizione: «Sono da considerare centri storici urbani quelle strutture insediative urbane che costituiscono unità culturale o la parte originaria e autentica di insediamenti e testimoniano i caratteri di una viva cultura urbana». Oggi, un più maturo approccio, capace di assumere con maggiore consapevolezza le dinamiche dei processi trasformativi urbani, tende ad abbandonare una visione statica del centro storico, inteso come area delimitabile ed isolabile nel contesto urbano, per riconoscere nella città storica una dislocazione più articolata dei valori culturali e ambientali, i quali si addensano, per lo più, nelle aree centrali ma si sviluppano anche verso la periferia secondo concatenazioni sistematiche che ricalcano, generalmente, una struttura urbana storica risalente al più lontano passato.

In Italia l'esigenza di assicurare una adeguata ed efficace tutela delle città storiche fu particolarmente avvertita nell'immediato dopoguerra, prima con gli interventi di ricostruzione del tessuto edilizio distrutto dagli eventi bellici e, successivamente, con l'attività edilizia alimentata dalla ripresa economica.

Tale difesa del patrimonio storico urbano dal degrado, dovuto all'azione sconsiderata

dello sfruttamento fondiario ed edilizio, ha avuto un pioniere e una guida ideologica, già negli anni cinquanta, in Antonio Cederna.

Le istituzioni pubbliche non rimasero, per parte loro, totalmente insensibili al problema e, nel 1956, venne nominata una Commissione parlamentare mista per la tutela del patrimonio artistico e culturale, che elaborò un piano di lavoro nel quale si prevedeva il censimento del patrimonio e l'individuazione di strumenti di tutela per fornire al Parlamento una esauriente documentazione, onde predisporre i provvedimenti necessari.

L'affermarsi di questa nuova coscienza per la tutela e la conservazione del patrimonio artistico e culturale portò, in occasione del Convegno sulla salvaguardia e il risanamento dei centri storici, tenutosi a Gubbio il 19 settembre 1960, ad affermare la coincidenza del concetto di monumento con l'intera città storica.

In buona sostanza emerse, ormai con forza, come la cultura moderna abbia esteso il concetto di tutela del singolo monumento a tutto il patrimonio storico urbano ed abbia imposto, quindi, di considerare di esso, come qualità essenziale e determinante, proprio il carattere d'insieme, sia nella sua unità complessiva che nella stratificazione delle tracce e delle memorie storiche determinanti la continua e composita configurazione edilizia e naturale.

Monumento da rispettare e salvaguardare è, quindi, non solo il bene individuo, ma tutta la città storica, tutto l'insieme della sua struttura urbana, quale si è venuta lentamente componendo nei secoli. Ha assunto una importanza sempre maggiore il valore del «contesto», quel valore che un oggetto, un immobile assume non tanto di per sè, quanto per la cornice nella quale è inserito.

La Carta di Gubbio del 1960 formulò i principi per la salvaguardia e il risanamento dei centri storici, tra i quali sono da evidenziare in modo particolare quelli tesi ad esaltare la natura di bene culturale dell'intero

centro storico, quartiere o sito di interesse storico-artistico e cioè:

la disposizione di un vincolo di salvaguardia, in attesa dell'adozione dei relativi piani di risanamento conservativo;

l'adozione da parte dei comuni dei piani particolareggiati, soggetti ad un efficace controllo, con una snella procedura di approvazione e attuazione;

le modalità e la gradualità degli interventi, da attuare per comparti, ciascuno dei quali rappresenti una entità di insediamento e di intervento;

il rifiuto del criterio del ripristino e delle aggiunte stilistiche, del rifacimento mimetico, della demolizione di edifici, di ogni diradamento ed isolamento di edifici monumentali.

Oggi riconosciamo il valore decisivo di quelle formulazioni, non senza avere piena consapevolezza del limite teorico insito nel concetto di un «centro storico» inteso in termini di zonizzazione urbanistica, come comparto topograficamente limitato ad un'area centrale e come contesto urbano «diverso» dal resto della città, assoggettabile a normative puramente difensive e vincolistiche.

La legislazione fondamentale in materia di tutela di centri storici è costituita dai due complessi normativi del 1939. La legge 1° giugno 1939, n. 1089, è diretta alla tutela delle cose di interesse storico e artistico attraverso i vincoli per le destinazioni d'uso e le autorizzazioni per realizzare modificazioni, restauri, rimozioni, demolizioni. La legge 29 giugno 1939, n. 1497, pur riguardando la tutela delle bellezze naturali, prevede vincoli paesaggistici che vengono estesi a complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale.

Se si prescinde da queste norme, il problema della conservazione degli edifici esistenti - e quindi della conservazione del patrimonio storico urbano - non ha trovato una

disciplina differenziata rispetto agli interventi normativi in materia edilizia.

Nella legislazione che interessa il patrimonio storico urbano e quindi le città storiche nel loro complesso, assume, allora, particolare importanza la disposizione della legge 6 agosto 1967, n. 765 (cosiddetta «legge ponte»), recante modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, che attribuiva al Ministro dei lavori pubblici la possibilità di delimitare, con proprio decreto, le zone territoriali omogenee all'interno del territorio comunale. In applicazione di questa disposizione fu emanato il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, che, occupandosi di disciplinare gli *standard* da rispettare al momento della formazione dei nuovi strumenti urbanistici, prendeva esplicitamente in considerazione, all'articolo 2, classificandole come zone omogenee di tipo A, le parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico-artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi (comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi).

Per la prima volta venne, così, riconosciuta in sede legislativa la possibilità di intervenire attivamente nei centri storici, conferendo ai pubblici poteri la facoltà di incidere sulla disponibilità e sulla utilizzazione degli immobili in essi compresi.

Successivamente la legge 5 agosto 1978, n. 457, ha disciplinato il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente. Lo strumento individuato (per il recupero delle aree degradate) è il piano di recupero che, pur avendo una impostazione squisitamente urbanistica, non ha prodotto, per quanto concerne i centri storici, gli effetti sperati. È, infatti, mancato il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati destinatari del recupero e della valorizzazione del valore culturale espresso dai centri storici medesimi.

Alla richiamata normativa generale hanno fatto seguito numerose leggi speciali, volte al recupero dei centri storici di singole città e dettate dall'esigenza di intervenire di volta in volta per risolvere particolari problemi. Soluzione, questa, che ha costituito, fino ad oggi, il principale modello di intervento in tema di patrimonio storico urbano.

In Parlamento, nel corso degli anni, sono state presentate numerose proposte e disegni di legge di iniziativa parlamentare; si tratta di atti che, nella quasi totalità, riguardano interventi su singole città. Soltanto alcuni presentano una valenza generale intesa al recupero del patrimonio storico urbano delle città denominate «d'arte».

Si pone intanto una questione relativa alla definizione di centro storico. Una definizione è quella che vuole soddisfatti i seguenti requisiti: la presenza di beni e attività culturali di rilevante importanza, la conservazione delle caratteristiche storiche delle città, l'esistenza di consistenti flussi turistici e una popolazione non inferiore a 50.000 abitanti.

Può essere utile, in questa sede, rimarcare come la definizione del concetto di città d'arte non sia stata ancora stabilita dal legislatore, mentre nel linguaggio corrente si tende ad identificare le città d'arte con i centri storici ricchi di tesori artistici e, perciò, dotati di rilevanti attrattive turistiche.

Una tale definizione, però, non può essere accolta perchè non appare utile ai fini della conservazione e valorizzazione dei centri storici e, inoltre, rischierebbe di provocare una discriminazione inaccettabile per quelle città, che, pur essendo di grande interesse storico-artistico, non raggiungono il numero di abitanti astrattamente determinato.

Tale classificazione, infatti, se da una parte verrebbe ad includere alcune delle cosiddette «aree metropolitane», dall'altra però escluderebbe centinaia, forse migliaia, di piccoli centri storici di eccezionale valore storico-artistico e ambientale. Si ritiene, quindi, più corretto parlare di città storiche,

la cui definizione trova, invece, riscontro nella dottrina del settore.

La speciale Commissione per le città storiche del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, incaricata di approfondire i problemi connessi alla tutela delle predette città e di indicare gli strumenti normativi e tecnici più idonei per il recupero, la conservazione e la valorizzazione delle medesime, ha elaborato la seguente definizione, che può essere adottata come parametro di riferimento: «Città storica è quella che, con la stratificazione dei suoi monumenti e dell'intero tessuto urbano, rispecchia esemplarmente il processo evolutivo storico, antropologico, culturale e artistico di cui è stata protagonista».

A differenza di proposte di legge analoghe, in questo caso, come abbiamo accennato in precedenza, è stato dato larghissimo spazio, lo spazio che la Costituzione impone, a compiti e funzioni dei comuni. Ad essi è riservata la funzione di individuazione del proprio centro storico e la conseguente perimetrazione. Le soprintendenze statali intervengono solo in caso di inerzia dei comuni e qualora rilevino l'interesse storico o artistico del sito. Ai comuni comunque spetta - in un ambito di programmazione con le regioni e con lo Stato - il compito di promuovere, attuare, programmare e coordinare le attività di conservazione e valorizzazione dei centri storici.

Si concretizza quindi il principio secondo il quale lo Stato, ed in particolare le autorità preposte, svolgono compiti di tutela sui centri storici e definiscono norme di cornice, mentre ai comuni viene riservata ogni funzione relativa alla valorizzazione e alla conservazione dei centri storici assolvendo così al principio della sussidiarietà e a quello della distribuzione delle competenze.

Un simile provvedimento diventa poi oggi tanto più utile e urgente: le spinte verso politiche di valorizzazione e gestione del patrimonio culturale in chiave esclusivamente finanziaria, il progressivo abbassamento del li-

vello di guardia rispetto alla tutela dell'integrità dei centri storici, attraverso provvedimenti che subordinano l'interesse collettivo a quello particolare, la negazione del nuovo ruolo delle regioni e degli enti locali sono tutti elementi che, in questo particolare ambito, rischiano di determinare lo sgretolamento materiale e simbolico dei nostri centri storici.

L'articolato affronta il tema della identificazione e perimetrazione dei centri storici, compiuta d'intesa tra comuni e soprintendenze competenti, e della programmazione annuale dei progetti di recupero e valorizzazione, di cui si prevede l'adozione in apposita conferenza dei servizi (articolo 1).

Il Ministero per i beni e le attività culturali, oltre a destinare una certa percentuale dei propri fondi al concorso per le spese di realizzazione dei programmi annuali (articolo 1), dichiara, tramite la soprintendenza competente, l'eventuale interesse culturale di lo-

cali e luoghi tradizionali (articolo 3). Si prevede, naturalmente, che i centri storici siano sottoposti alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 20 ottobre 1999, n. 490, con l'eccezione del dovere della comunicazione delle alienazioni e del diritto di prelazione (articolo 2).

Una strettissima collaborazione tra soprintendenze, comuni, province e regioni si stabilisce per la programmazione degli eventi e delle manifestazioni (articolo 4), nonché per la concessione in uso di immobili di interesse storico-artistico (articolo 5).

I comuni, le province e le regioni, secondo le proprie prerogative e nei rispettivi ambiti, definiscono i criteri per la razionalizzazione e la ottimizzazione dei flussi turistici sul territorio (articolo 6).

L'articolo 7 si occupa della autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge e della relativa copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Centri, quartieri e siti storici)

1. Costituiscono obiettivo primario dello Stato, delle regioni e degli enti locali, la conservazione e la valorizzazione delle città che, con i loro monumenti, aree e luoghi di interesse storico o artistico e con la stratificazione dell'intero tessuto urbano, rispecchiano significativamente il processo evolutivo antropologico, storico e culturale di cui sono testimonianza, di seguito denominate «città storiche». Spetta ai comuni, secondo una programmazione stabilita d'intesa con la regione competente e con gli organi dello Stato cui è demandata la tutela del patrimonio culturale, promuovere e porre in atto o coordinare le attività finalizzate alla conservazione e valorizzazione delle città storiche.

2. I comuni che abbiano interesse al loro riconoscimento come città storica provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'individuazione e delimitazione dei loro centri, quartieri e siti, anche non contigui, di valenza storica o artistica, confermando o aggiornando, qualora sia stata effettuata, l'analoga perimetrazione prevista negli strumenti urbanistici vigenti. L'individuazione è compiuta d'intesa tra il comune e la soprintendenza competente per i beni ambientali e architettonici, sentito il parere delle soprintendenze competenti per i beni archeologici e per il patrimonio storico, artistico e demo-etno-antropologico. Il comune può effettuare la definizione o l'aggiornamento della perimetrazione di propria iniziativa e quindi chiedere alla soprintendenza competente per i beni ambientali e architettonici l'accertamento di conformità della perimetrazione medesima

all'estensione del patrimonio storico urbano. La soprintendenza provvede entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora i comuni non effettuino la perimetrazione entro il termine di cui al primo periodo, la soprintendenza, ove rilevi l'interesse storico o artistico, predispone la perimetrazione e la propone ai comuni interessati per le determinazioni del caso.

3. I comuni, ottenuto il riconoscimento di cui al comma 2, possono adottare, sentite le soprintendenze competenti, il programma degli interventi a salvaguardia del patrimonio storico urbano presente nel territorio comunale, nonchè le linee guida per la città storica che ne orientino la trasformazione. Il programma assicura l'integrità dei monumenti, dei luoghi e degli edifici di interesse storico e di quelli di valore ambientale, nonchè di ogni altro elemento tradizionale e caratteristico del contesto cittadino, preservando l'identità urbana definita dalla trama edilizia e dal rapporto con il territorio. Il programma riguarda anche le testimonianze archeologiche, comprese quelle di proprietà non statale.

4. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il comune, d'intesa con la soprintendenza competente per i beni ambientali e architettonici, individua, all'interno della zona perimetrata, gli ambiti urbani, i siti e le aree di interesse storico o artistico, cui si applicano le disposizioni richiamate al comma 1 dell'articolo 2. Per le restanti parti della zona perimetrata, il comune, d'intesa con la soprintendenza, determina i vincoli, le regole e le modalità di esecuzione degli interventi di conservazione e valorizzazione.

5. I comuni che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al comma 2 e abbiano adottato il programma di cui al comma 3 sono tenuti, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, a predisporre ogni anno un programma volto ad assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, di proprietà pubblica e privata, esistente nella città storica.

6. Il programma annuale di cui al comma 5 riguarda anche la qualità e le caratteristiche architettoniche, cromatiche e dei materiali dell'ambiente urbano nei suoi spazi pubblici e privati, ivi compresi le finiture e gli arredi delle facciate e delle pavimentazioni, le vetrine, le insegne e gli arredi mobili, nonché la sistemazione degli impianti ed ogni altro elemento incidente sull'immagine della città storica, nel rispetto dei caratteri originali e tradizionali. Il programma annuale è adottato in apposita conferenza di servizi tra rappresentanti del comune e delle competenti soprintendenze.

7. Per la realizzazione del programma annuale il comune promuove accordi di programma con le amministrazioni pubbliche interessate e accordi con i privati sostitutivi delle determinazioni amministrative ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

8. Il Ministero per i beni e le attività culturali, nell'ambito degli interventi di propria competenza, destina una quota complessiva, non inferiore al 30 per cento delle proprie spese di investimento, per interventi di restauro e di manutenzione dei beni culturali, quale concorso nelle spese di realizzazione dei programmi annuali di cui al comma 5, già finanziati per non meno del 50 per cento della spesa complessiva.

9. Il Ministero per i beni e le attività culturali può, comunque, concedere contributi in conto capitale, che concorrono alla formazione della riserva del 30 per cento di cui al comma 8 del presente articolo, ai sensi degli articoli da 41 a 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, per interventi sugli immobili privati e pubblici compresi nei perimetri di cui al comma 2. Il contributo può essere erogato anche in acconto non superiore al 30 per cento del suo ammontare.

Art. 2.

(Riconoscimento dell'interesse storico o artistico)

1. I beni immobili pubblici o privati situati negli ambiti urbani, nelle aree e nei siti di interesse storico o artistico, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, primo periodo, sono sottoposti alle disposizioni del citato testo unico di cui al decreto legislativo 20 ottobre 1999, n. 490, ad eccezione di quelle relative all'obbligo della comunicazione delle alienazioni, nonchè all'esercizio del diritto di prelazione sulle cose alienate. La notifica è sostituita dalla pubblicazione delle determinazioni adottate ai sensi del predetto articolo 1, comma 4, primo periodo, che sono affisse per sessanta giorni all'albo pretorio del comune.

Art. 3.

(Dichiarazione di interesse culturale di locali luogo di tradizionali attività)

1. Con provvedimento della soprintendenza competente per i beni ambientali e architettonici, anche su proposta del comune, può essere dichiarato l'interesse culturale di locali, luogo di tradizionali attività culturali, artistiche, artigianali, commerciali, produttive, ricadenti negli ambiti urbani, nelle aree e nei siti di interesse storico o artistico, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, primo periodo. Il comune, nell'ambito dei programmi annuali di cui all'articolo 1, comma 5, prevede interventi, agevolazioni ed incentivi per il sostegno di tali attività tradizionali.

2. La dichiarazione di cui al comma 1, che contiene le indicazioni per la conservazione dell'immobile e le connotazioni relative all'attività, è notificata in via amministrativa al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ed è trascritta a

cura della soprintendenza presso la conservatoria dei registri immobiliari.

3. Il proprietario, possessore o detentore dell'immobile, di cui al comma 2, sottopone alla soprintendenza, per la preventiva approvazione, ogni modifica o intervento che intende apportare all'immobile o agli arredi. La soprintendenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, comunica le proprie determinazioni. Trascorso inutilmente tale termine l'approvazione si intende rilasciata.

Art. 4.

(Programma degli eventi e delle manifestazioni)

1. Nei comuni che abbiano ottenuto il riconoscimento come città storica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, è istituita la conferenza comunale degli eventi e delle manifestazioni, presieduta dal sindaco, della quale fanno parte due rappresentanti delle competenti soprintendenze.

2. La conferenza stabilisce i criteri per utilizzare, in occasione di eventi e di manifestazioni, le vie, le piazze e gli altri luoghi pubblici in conformità alla natura e al decoro degli spazi.

3. Il programma degli eventi e delle manifestazioni, i relativi progetti che interessano le vie, le piazze e gli altri luoghi pubblici dei centri, dei quartieri o dei siti di interesse storico o artistico compresi nella perimetrazione di cui all'articolo 1, comma 2, sono sottoposti all'esame della conferenza, che delibera all'unanimità. Le pronunce dei rappresentanti delle competenti soprintendenze sono sostitutive delle approvazioni previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Art. 5.

*(Concessione di immobili demaniali
di interesse storico o artistico)*

1. Nei centri, quartieri e siti riconosciuti di interesse storico o artistico compresi nella perimetrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono concedere in uso beni immobili demaniali di interesse storico o artistico da destinare anche a strutture e impianti di ricettività e fruizione turistica, ricreativa e culturale, previo preventivo accertamento da parte delle soprintendenze interessate della compatibilità della destinazione prevista con la salvaguardia dell'interesse storico o artistico del bene.

2. La concessione di cui al comma 1 ha durata triennale e prevede l'obbligo per il concessionario di provvedere al restauro e alla conservazione del bene e alla fruizione da parte del pubblico secondo modalità fissate nella concessione stessa. Con regolamento da adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di concessione degli immobili, ivi comprese le garanzie che il concessionario deve prestare. Per il restauro e la conservazione dell'immobile ai sensi del presente articolo, il contributo statale previsto dalle disposizioni richiamate all'articolo 1, comma 9, può essere erogato al concessionario fino al 50 per cento del costo totale degli interventi.

Art. 6.

*(Promozione e qualificazione
dell'offerta turistica)*

1. Per la razionale promozione e diffusione dei flussi turistici sul territorio, nonchè

ai fini della valorizzazione equilibrata di tutto il patrimonio storico, artistico e paesaggistico, i comuni, individuati i carichi massimi sopportabili dai servizi pubblici di trasporto e viabilità, di acquedotto e di fognatura, svolgono, d'intesa con la provincia, in collegamento con i piani di programmazione e promozione regionale e preferibilmente tramite compartecipazione pubblico-privata, attività di promozione e qualificazione dell'offerta turistica. Tale attività può essere svolta anche mediante:

a) l'adeguato confezionamento di pacchetti viaggio e la comunicazione nei mercati d'origine;

b) il potenziamento dei servizi di informazione e prenotazione dei principali servizi, soprattutto ai punti di accesso;

c) lo sviluppo della segnaletica riferita ai diversi percorsi turistici nella città storica, ai fini della loro individuazione;

d) l'individuazione di itinerari culturali alternativi.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni e le province interessati stipulano apposite convenzioni con i competenti uffici periferici del Ministero per i beni e le attività culturali per l'utilizzo delle schede di catalogo dei beni culturali esistenti nel territorio comunale e per ogni altra utile iniziativa appositamente definita nella convenzione.

Art. 7.

*(Autorizzazione di spesa
e copertura finanziaria)*

1. Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002, di 23 milioni di euro per l'anno 2003 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006.

2. Per le finalità di cui al comma 9 dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per l'anno 2002 e di 11 milioni di

euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006.

3. Per le finalità di cui all'articolo 5 è autorizzata la spesa 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2006.

4. Al complessivo onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10,6 milioni di euro per l'anno 2002, a 36,8 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 38,8 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

